



## SULLA DEDICA DELL'OPERA D'ARTE di Fabrizio Lemme

Un mio caro amico, collezionista di arte contemporanea, importante mecenate anche nel campo musicale, insigne uomo politico, mi ha posto recentemente un quesito: gli era stata segnalata la circolazione sul mercato di un acquerello di un importante autore del secolo trascorso, dedicato a lui ed alla moglie.

Il mio amico era preoccupato dalla facile deduzione che si poteva trarre dalla circolazione sul mercato di un'opera a lui dedicata: si poteva infatti immaginare che, in spregio a qualunque rispetto per l'artista, autore dell'opera e della dedica, il dedicatario l'avesse venduta. Contro una simile deduzione, che avrebbe gravemente offeso la sua immagine, il mio amico chiedeva un intervento giuridico.

Gli ho risposto che contro simile pericolo l'ordinamento certamente apprestava un rimedio ma questo non in virtù della legge sulla protezione del diritto d'autore o della legge di tutela contro la contraffazione dell'opera d'arte, bensì nell'ambito più generale di tutela del nome, prevista nell'art. 7 del Codice Civile.

Comunque, per approfondire l'argomento, ho fatto una ricerca giurisprudenziale sulla dedica nell'opera d'arte e mi sono imbattuto in una sentenza della Corte di Cassazione, sezione V Penale, discussa nell'udienza del 2.12.2004 e depositata l'11.2.2005 (Ric. Gentili).

In questa vicenda, la dedica dell'autore (Antonio Bueno) era stata cancellata, dopo il furto, per eliminare la prova della provenienza dell'opera.

L'imputata era stata condannata, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze, sia per il furto che per la cancellazione della dedica, configurata come attività contraffattoria, punibile ai sensi dell'art. 127 del D.lgs. 490/99 (oggi art. 178 D.lgs. 42/04).

La Corte di Cassazione, adita dall'imputata, aveva annullato la condanna pronunciata per tale secondo reato, escludendo radicalmente l'esistenza del fatto di contraffazione.

“La dedica, infatti (così argomenta la Corte), non è tratto essenziale dell'opera, bensì semplicemente esprime la volontà dell'autore dell'opera di offrirla a taluno in segno di omaggio, affetto o simili, e nel contempo trasferisce al destinatario il titolo (donazione) di proprietà; si pone, dunque, per non costituire il risultato di un lavoro intellettuale o di una attività artistica, al di fuori dell'opera, tanto che, in genere, ed in ispecie nei dipinti, trova solitamente fisica collocazione sul retro della medesima”.

Ora tale sentenza è stata pubblicata su una rivista giuridica (Cassazione Penale) con due diverse note: la prima, a firma di Elvira Svriati (un magistrato), pienamente favorevole, con la condivisione totale dell'argomentazione addotta dalla Suprema



Corte; la seconda, a firma di Pierluigi Cipolla (anche lui un magistrato), viceversa, risolutamente contraria.

La divergenza di opinioni, nel campo del diritto, non è certamente fatto raro e inconsueto.

Ma in questo caso, dietro tale divergenza vi è una radice sostanziale: la Svariati è persona di buona competenza tecnica ma digiuna, almeno come risulta dall'articolo a sua firma, di cognizioni storico-artistiche; Pierluigi Cipolla, viceversa, è un magistrato di non comune competenza nel campo dell'arte figurativa.

Non è un caso che il suo dissenso dal giudicato della Suprema Corte abbia un saldo ancoramento in questo assunto, elaborato partendo dai ready made di Duchamp per arrivare sino alla computer art del sec. XXI: "tutta la filosofia dell'arte contemporanea è imperniata sull'idea formulata per prima dai Dadaisti per cui è arte tutto ciò che l'artista pensa come tale", assunto da me pienamente condiviso e non da ora, come rammenterò certamente qualche mio affezionato lettore.

E, partendo da tale assunto, è indubbia la conclusione che anche la dedica faccia parte dell'opera d'arte e sia inseparabile da essa: l'artista, concependo un suo prodotto creativo personalizzato, con la dedica intende suggellare ed eternare il collegamento con il destinatario, fatto di particolare importanza quando anche di questi sia noto il ruolo nel campo dell'arte.

Ricordo la dedica di Gustave Flaubert, per il romanzo "Madame Bovary", al grande avvocato francese Jules Senard, che con una mirabile arringa lo aveva difeso dall'accusa di pubblicazione oscena (l'opera, prima di essere pubblicata in volume, era stata edita a puntate su una rivista letteraria): tutte le edizioni più complete di questo capolavoro letterario riportano l'arringa, che io ricordo aver letto con sincera commozione. Il romanzo eternerà chi in origine lo ha difeso!

E mi rammento quanto dissi ad una giovane e valorosa intervistatrice, venuta da me su incarico della Regione Lombardia, per sapere, fra l'altro, quali caratteristiche dovesse avere l'operatore del diritto nel campo dei beni culturali. Risposi: deve conoscere bene le categorie giuridiche ma deve capire anche dell'essenza dell'arte figurativa; senza queste due qualità, non sarà mai in grado di afferrare l'eterno dilemma della sottomissione alle regole del diritto di una attività totalmente creativa e quindi fuori dalle regole, quale è l'opera d'arte.

*Il Giornale dell'Arte - aprile 2008*